Titolo

Obbligatorietà delle disposizioni - art. 2, comma 2, CGS previgente - art. 4, comma 3, CGS vigente

Descrizione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS previgente, «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso. La colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 44/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 2 comma 2, CGS previgente, ora art.4, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0044/CFA del 16 gennaio 2020 - (ASD CORSAGNA/PROCURA FEDERALE) n. 73/2019 - 2020 Registro Reclami